

REGIONE PIEMONTE BU38 18/09/2025

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1701B - Zona Geografica più ampia Piemonte –
modifica dell'articolo "Designazione e presentazione" dei seguenti disciplinari di vini D.O.C.:
Canavese, Carema, Collina Torinese e Freisa di Chieri**

Documento allegato

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA**

“CANAVESE DOC”

Approvato DOC:

Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 -
27.09.1996

Modificato con DM 18.11.1996 GU 282 -
02.12.1996

Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 -
14.03.1997

Modificato con DM 21.01.2010 GU 24 -
30.01.2010

Modificato con DM 15.06.2011 GU 157 -
08.07.2011

Modificato con DM 04.11.2011 GU 272 -
22.11.2011

Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 -
20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del
Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e
IGP

Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione
dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza -
Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 21.11.2013 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicu-
rezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicu-
rezza - Vini DOP e IGP

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA**

“CANAVESE DOC”

Approvato DOC:

Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 -
27.09.1996

Modificato con DM 18.11.1996 GU 282 -
02.12.1996

Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 -
14.03.1997

Modificato con DM 21.01.2010 GU 24 -
30.01.2010

Modificato con DM 15.06.2011 GU 157 -
08.07.2011

Modificato con DM 04.11.2011 GU 272 -
22.11.2011

Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 -
20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del
Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e
IGP

Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione
dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza -
Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 21.11.2013 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicu-
rezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicu-
rezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1
Denominazione e vini
Omissis

Articolo 2
Base ampelografica
omissis

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Omissis

Articolo 4
Norme per la viticoltura
omissis

Articolo 1
Denominazione e vini
Omissis

Articolo 2
Base ampelografica
omissis

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Omissis

Articolo 4
Norme per la viticoltura
omissis

Articolo 5
Norme per la vinificazione
omissis

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
omissis

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Carema”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
3. Per i vini di cui all’articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
omissis

Articolo 5
Norme per la vinificazione
omissis

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
omissis

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Carema”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
3. Per i vini di cui all’articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

4. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L’indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Canavese DOC, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
omissis

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CAREMA DOC” Approvato DOC Approvato con DPR 09.07.1967 G.U. 199 - 09.08.1967 Modificato con DM 20.11.1995 G.U. 280 - 30.11.1995 Modificato con DM 04.06.1998 G.U. 147 - 26.06.1998 Modificato con DM 17.09.2010 G.U. 234 - 06.10.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CAREMA DOC” Approvato DOC Approvato con DPR 09.07.1967 G.U. 199 - 09.08.1967 Modificato con DM 20.11.1995 G.U. 280 - 30.11.1995 Modificato con DM 04.06.1998 G.U. 147 - 26.06.1998 Modificato con DM 17.09.2010 G.U. 234 - 06.10.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo omissis	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo omissis

Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Carema" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo. 3. Per i vini di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l'ambiente Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo omissis	Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Carema" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo. 3. Per i vini di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. 4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al di sotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Carema DOC, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l'ambiente Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo omissis
--	--

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINA TORINESE"

Approvato DOC con DM 4.10.1999
G.U. 248 del 21.10.1999 Modificato- con
D.M. 07.03.2014

PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINA TORINESE"

Approvato DOC con DM 4.10.1999G.U. 248 del
21.10.1999

Articolo 1
Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2
Base ampelografica

Omissis

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Omissis

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini di cui all'articolo 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Collina Torinese" e con lo stesso colore. Il vino a denominazione di origine controllata

Articolo 1
Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2
Base ampelografica

Omissis

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Omissis

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini di cui all'articolo 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Collina Torinese" e con lo stesso colore. Il vino a denominazione di origine controllata "Collina Torinese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

“Collina Torinese” tipologia rosso può utilizzare in etichetta l’indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

**Articolo 8
Confezionamento**

Omissis

**Articolo 9
Legame con l’ambiente**

Omissis

**Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo**

Omissis

6. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L’indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Collina Torinese”, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

**Articolo 8
Confezionamento**

Omissis

**Articolo 9
Legame con l’ambiente**

Omissis

**Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo**

Omissis

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FREISA DI CHIERI" Approvato DOC con DPR 20.09.1973 G.U. 27 del 29.01.1974 Modificato- con D.M. 07.03.2014	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FREISA DI CHIERI" Approvato DOC con DPR2 20.09.1973 G.U. 27 del 29.01.1974
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella de-	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella de-

nuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1). La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Freisa di Chieri.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri", con l'esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

nuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1). La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Freisa di Chieri.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri", con l'esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione FREISA DI CHIERI, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8
Confezionamento

Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis